



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

VISTO il decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 13 bis che prevede: "Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. GRUPPO TERNA/P20220078317 del 12 settembre 2022, con la quale la società Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale, formalizzata con atto notarile n. 46497/26980 del 20/09/2021, conferita a Terna Rete Italia S.p.A. (C.F. 11799181000), con stessa sede, società controllata, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° ottobre 2021;

VISTA l'istanza prot. n. 1044756 del 1 dicembre 2020, presentata dalla Società EG Marconi s.r.l., indirizzata alla Provincia di Viterbo, con la quale ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un "impianto fotovoltaico a terra della potenza di 40,16 mwp a fronte dei 40,206 mwp iniziali con potenza di immissione di 39 mw circa su una superficie recintata di 44 ha e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "EG Marconi", nel comune di Montalto di Castro, provincia di Viterbo ed ha altresì presentato richiesta di valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006, in quanto l'opera rientra tra le categorie dell'allegato IV al punto 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, relativo ai progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a V.I.A;

CONSIDERATO, altresì, che, sulla base dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. 132 del 27 febbraio 2018 e della Legge Regionale Lazio n. 18/06, l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 deve essere rilasciata dalla Provincia e tale Autorizzazione è parte integrante del provvedimento Unico rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi del sopra citato art. 27 bis;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 2787 del 30 dicembre 2021, con cui la Provincia di Viterbo – Unità di Progetto Tutela del Territorio – ha provveduto a rilasciare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica complessiva in immissione di 39,00 MW sito nel comune di Montalto di Castro (VT) e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale consistenti in una nuova Stazione Elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV denominata "Vulci" per

l'ampliamento della esistente S.E. "Montalto 380" nel Comune di Montalto di Castro (VT), il nuovo raccordo in entra – esce a 150 kV all'attuale elettrodotto a 150 kV della RTN denominato "Montalto–Tarquinia", nel comune di Montalto di Castro (VT) e il collegamento in cavo AT a 380 kV tra lo stallo trasformatore dell'ampliamento della S.E. (nuova SE Vulci) e lo stallo a 380 kV dell'esistente S.E. "Montalto 380";

VISTA la Determinazione Direttoriale n. G01298 del 9 febbraio 2022, con cui la Regione Lazio, Direzione Ambiente ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sull'opera (registro elenco progetti VIA: n. 119/2020);

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 1642 del 28 luglio 2022 con la quale la provincia di Viterbo ha integrato l'Autorizzazione Unica prevista nella Determinazione Dirigenziale n. RG 2787 del 30 dicembre 2021, con un ulteriore articolo denominato 7-bis, il quale recita "7bis. Di dichiarare la nuova Stazione Elettrica 380/150 kV RTN per l'ampliamento della esistente S.E. "Montalto 380" nel Comune di Montalto di Castro in Provincia di Viterbo, il nuovo raccordo in entra – esce a 150 kV all'attuale elettrodotto a 150 kV della RTN denominato "Montalto– Tarquinia", nel comune di Montalto di Castro, ed il collegamento in cavo AT a 380 kV tra lo stallo trasformatore dell'ampliamento della S.E. e lo stallo a 380 kV dell'esistente S.E. "Montalto 380", autorizzate con il presente atto, inamovibili, con validità autorizzativa illimitata e di pubblica utilità";

VISTO, in particolare, l'articolo 150 della suddetta Determina provinciale, che ha stabilito il termine di 1 (un) anno per l'inizio dei lavori e 3 (tre) anni per l'ultimazione degli stessi, a far data dall'emissione del provvedimento stesso;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 2096 del 30 settembre 2022, con cui la Provincia di Viterbo– Unità di progetto tutela del territorio – ha volturato, su istanza della Società EG Marconi, a favore di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., l'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. R.G. n. 2787 del 30 dicembre 2021, come integrata dalla D.D. R.G. n. 1642 del 28 luglio 2022, già rilasciata alla Società EG Marconi s.r.l., limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere RTN necessarie al collegamento dell'impianto di generazione della Società EG Marconi SRL alla RTN e consistenti in una nuova SE RTN a 380/150 kV denominata "Vulci", nell'ampliamento della esistente S.E. "Montalto 380" nel Comune di Montalto di Castro (VT), il nuovo raccordo in entra – esce a 150 kV all'attuale elettrodotto a 150 kV della RTN denominato "Montalto–Tarquinia", nel comune di Montalto di Castro (VT) e il collegamento in cavo AT a 380 kV tra lo stallo trasformatore dell'ampliamento della S.E. (nuova SE Vulci) e lo stallo a 380 kV dell'esistente S.E. "Montalto 380";

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220113090 del 29 dicembre 2022, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di avviare, nel termine previsto del 30 dicembre 2022, i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto a questo Ministero:

- la proroga di mesi ventiquattro (24) del termine stabilito dal D.D. R.G. n. 2787 del 30 dicembre 2021 della Provincia di Viterbo;

- la conferma della validità del titolo autorizzativo che prevede che il termine ultimo per il completamento delle opere, di cui al D.D. R.G. n. 2787 del 30 dicembre 2021 della Provincia di Viterbo, avvenga in mesi trentasei (36) dall'inizio lavori;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che dalla data di emissione della voltura non è stato ancora possibile procedere con l'acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione delle opere RTN e che tale impossibilità non ha consentito di avviare le attività di progettazione esecutiva, impedendo anche l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/16, che potrà avvenire solo a seguito della verifica della progettazione (ovvero a seguito dello sviluppo del progetto esecutivo);

CONSIDERATO che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per la realizzazione delle suddette opere;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine di inizio dei lavori di cui all'art. 150 del D.D. R.G. n. 2787 del 30 dicembre 2021 della Provincia di Viterbo, è prorogato di mesi ventiquattro (24).

2. E' confermata la validità del titolo autorizzativo che prevede che il termine ultimo per il completamento delle opere, di cui al D.D. R.G. n. 2787 del 30 dicembre 2021 della Provincia di Viterbo, avvenga in mesi trentasei (36) dall'inizio dei lavori.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA**

(dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(arch. Gianluigi Nocco)